



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Bellun)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione
seduta

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote e detrazioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU) per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di marzo alle ore 14:30 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta Noventa Ornella nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, Pucci Francesco

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
Noventa Ornella	P	Maccagnan Michela	P
Faoro Federico	P	D'Agostini Ilenia	P
Largo Corinna	P	Tiziani Enrico	A
Mastel Aline	P	Campigotto Mauro	P
Poletti Renzo	P	Possamai Roberto	P
Resenterra Mariuccia	P	Da Rugna Guido	P
Tollardo Silvano	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

GIRARDINI ERIC

PRESENTE

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco: Comunica che il bilancio di previsione 2019-2021 è stato elaborato con la finalità da un lato di garantire la continuità di esercizio nell'erogazione delle funzioni fondamentali, dei relativi servizi essenziali e dall'altro di assicurare gli interventi di investimento, sia con la realizzazione delle opere programmate nelle molteplici annualità sia nella visione di più lungo termine finalizzati al sostegno di progetti di sviluppo e ammodernamento quali investimenti per strade, scuole, sport, turismo, cultura. Spiega che la redazione del bilancio è stata particolarmente difficoltosa per le limitate risorse del bilancio corrente: se nel 2018 per sopperire alla difficoltà creata dalle mancate entrate non tributarie (certificati verdi e rimborsi mutui BIM GSP) erano venute in soccorso alcune entrate straordinarie e la razionalizzazione di alcuni servizi, per l'anno corrente lo stato di fatto risulta essere profondamente segnato dagli eventi atmosferici imprevedibili di fine ottobre. Spiega che i danni subiti dal bosco comunale di Agnei e la mancata produzione di energia elettrica del Boal Santo, comportano un mancato introito. Spiega che i trasferimenti statali o regionali vengono messi a disposizione per progetti di investimento, ma non per finanziare le spese correnti necessarie a garantire i servizi ai cittadini (spese per gasolio, luce, telefono, personale, aggiornamento tecnologico informatico, contributi a istituzioni pubbliche o associazionismo no profit, pulizia e manutenzione delle strade, del cimitero, delle scuole, smaltimento dei rifiuti, funzionamento degli uffici). Spiega che l'unico aiuto in tal senso lo si ha partecipando a complessi bandi annuali che contribuiscono all'apporto di risorse precisamente finalizzate, ma caratterizzate pur sempre da importi piuttosto limitati nonché dall'incertezza della ripetibilità negli anni (aiuti di fonte europea, come quello per lavori di pubblica utilità, o regionali e privati, come quelli volti al contrasto della povertà ed al sostegno di interventi sociali). Evidenzia che in tale contesto - con entrate proprie extra tributarie assenti e con la diminuzione delle risorse in materia di razionalizzazione della spesa pubblica e dell'obbligo del pareggio di bilancio - soprattutto i piccoli comuni sono in uno stato di agonia con il pericolo di incorrere in una serie di sanzioni e restrizioni che ricadrebbero direttamente sui cittadini. Spiega che se è vero che a decorrere dal 2019 cessano le norme sul pareggio di bilancio, rimane comunque il rispetto degli equilibri per cui il risultato di competenza dell'esercizio non deve essere negativo; anche la recente possibilità data ai Comuni di poter disporre dell'avanzo libero in forma piena non porta sollievo perché non può essere destinato alla spesa corrente se non nei modi previsti dal TUEL. Spiega che per ovviare parzialmente alla penuria di risorse dei Comuni, la legge di bilancio n. 145 del 30/12/2018 ha di fatto dato il via libera all'incremento delle imposte locali, bloccate dal 2016, relative a IRPEF, IMU, TASI e imposta di pubblicità, trasferendo ai Comuni l'onere e la responsabilità politica della scelta di aumentare la pressione fiscale. Spiega che in un contesto di scarsità di risorse del Comune che, purtroppo, non ha una connotazione congiunturale bensì strutturale, l'amministrazione a fronte della scelta di dover diminuire i servizi ai cittadini o chiudere con un bilancio non in pareggio, ha dovuto, suo malgrado, adottare l'unico strumento a disposizione agendo sull'aumento delle entrate: adeguando l'aliquota IRPEF che passa dal 5 per mille al 8 per mille (aumento del 3 per mille) con una previsione di maggiore entrata di circa 95.000 euro e aumentando l'IMU sulle seconde case che passa dall'aliquota del 9 per mille al 9,6 per mille (aumento dello 0,6 per mille) con un maggiore gettito stimato di euro 30.000. Rimane invece invariato il regolamento che disciplina l'applicazione delle imposte e quindi anche le categorie soggette a riduzione o esenzione, in particolare resta l'aliquota IMU agevolata per i locali commerciali e di produzione quali negozi, capannoni e altre strutture, a conferma della volontà di agevolare la permanenza di imprese nel territorio. Analoghe aliquote, d'altra parte, sono approvate da altri Comuni del feltrino e migliaia di Comuni quest'anno sceglieranno la stessa strada obbligata. Spiega che per quanto riguarda la TASI sui servizi indivisibili essa rimane invariata all'1 per mille, al pari della TARI sul servizio rifiuti che resta

invariata, seppur il settore dello smaltimento della differenziata abbia iniziato, a fine 2018, a presentare una curva discendente per quanto riguarda la remunerazione di carta, vetro e ingombranti associata alla difficoltà di reperire discariche e alla modifica dei mercati di vendita del rifiuto. Comunica che il Comune di Lamon risulta essere virtuoso nel riciclo.

Ricorda il pesante debito ereditato seppur alleggerito dall'operazione di estinzione mutui del 2018 per € 201.000 (quota capitale), che pesa sul bilancio per interessi e capitale all'anno per circa € 212.500 (al netto del rimborso Bim di € 50.000). E' intenzione dell'amministrazione prendere in considerazione eventuali possibilità di estinzione/rinegoziazioni una volta che i decreti attuativi previsti dalla legge di bilancio statale del 2019 saranno emanati. Comunica che: *"...Il Revisore raccomanda l'Amministrazione a voler imprimere maggior velocità ai propri Uffici nel portare a conclusione le pratiche relative alle opere finanziate con Mutui, in modo da poter liberare al più presto le relative risorse in alcuni casi non ancora attinte giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti..."*. Inoltre il Revisore osserva che *"... nel Bilancio di Previsione non è prevista alcuna somma a titolo di Fondo Rischi contenziosi in essere. Raccomanda quindi l'Amministrazione di volerne tenere conto al più tardi in sede di approvazione del Rendiconto 2018, accantonando un'apposita quota dell'avanzo dell'esercizio 2018 a tale titolo..."*, ma che da un'analisi condotta dagli uffici, peraltro, non risultano contenziosi in sofferenza. Spiega che la legge di bilancio del 2019, la n. 145 del 30/12/2018, con i commi da 107 a 114 ha stanziato ed erogato ai Comuni contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade e immobili. Spiega che, ai sensi del comma 114, il Comune di Lamon è destinatario del contributo di € 50.000 che sarà finalizzato ad interventi straordinari di asfaltatura. Comunica le opere previste per l'anno in corso: parcheggi via Roma, progetto infrastrutture turistiche, museo civico, asfalti, illuminazione pubblica via Beccaroi, Torta e Cesure, plesso scolastico di Ferd e acquisto di mezzi per il rinnovo del Parco macchine comunale. Spiega che tali investimenti costituiscono un impegno importante e per certi versi gravoso da parte del Comune considerato che la previsione delle opere 2019 ammonta a circa 9.500.000 euro essendo costituite per la quasi totalità dalla realizzazione delle opere dei fondi ODI-FCC degli anni dal 2011 al 2018. Comunica che il Revisore dei conti rileva che: *"... l'elevato importo delle Entrate Titoli 4°, 5° e 6° e delle Spese titolo 2° stanziato nell'anno 2019, si riferisce in modo significativo alle opere finanziate dal Fondo Comuni Confinanti. Va precisato che l'avvio nel corso dell'esercizio 2019 di tali opere potrebbe risultare difficoltoso, anche dal punto di vista finanziario poiché al momento è previsto che il Comune, prima di riscuotere i contributi, dovrebbe dimostrare di aver liquidato le ditte appaltate..."*. Spiega che ci troviamo a sostenere un momento di cambiamento molto spinto, anche se dai contenuti ed effetti al momento molto incerti, derivanti anche dalle norme introdotte dalla citata legge di bilancio e dal decreto legge n. 135/2018 c.d. "semplificazione", da future norme attuative, in corso di predisposizione, che avranno un impatto diretto e forte sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni in generale, come anche del nostro Comune. Basti pensare al pensionamento per la cosiddetta "quota 100", alla centralizzazione del reclutamento del personale, alla revisione del codice degli appalti, al reddito di cittadinanza, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Spiega che il cambiamento impone sempre l'esigenza di riorganizzarsi sulle nuove finalità ed obiettivi, ma che l'amministrazione intende rispondere alla sfida con impegno e responsabilità attivando tutte le risorse possibili e ottimizzando quelle disponibili, considerando il prezioso e fondamentale lavoro del personale dipendente comunale che sarà sicuramente in prima linea nell'affrontare le prove future con diligenza e grande senso di responsabilità.

Largo. Precisa che il bilancio in approvazione appare complesso. La proposta di deliberazione prevede un aumento dell'IMU pari allo 0,6 per mille con un maggiore gettito previsto pari ad euro 30.000. Evidenzia che non vi è stato alcun intervento sul regolamento, per cui le vigenti esenzioni e le riduzioni sono restare invariate. Spiega che l'attuale governo ha in programma una ridefinizione dei tributi locali, per cui una modifica regolamentare avrebbe comportato la necessità di reintervenire a breve sul quadro normativo regolamentare. L'amministrazione comunale ha cercato

di incentivare la permanenza delle attività commerciali e produttive sul territorio agendo solo sull'aliquota e non sulle esenzioni o riduzioni.

Esce Renzo Poletti

Campigotto. Auspica che in futuro vi siano diverse modalità di convocazione del consiglio comunale in quanto una seduta convocata di venerdì pomeriggio non facilita la partecipazione del pubblico e dei consiglieri comunali. Ricorda che, anche se per i consiglieri comunali sono previsti permessi retribuiti, non ha mai ritenuto di avvalersi di tale facoltà oggi resa ancora più inopportuna a fronte delle difficoltà finanziarie in cui versa l'Ente. Ricorda che, nei piccoli Comuni, l'incarico di consigliere comunale è una forma di volontariato. Rileva che il segretario comunale gli ha comunicato, a seguito di una sua precisa richiesta, che il termine di deposito degli atti è di 3 giorni, ma che il regolamento di contabilità prevede un termine speciale all'art. 10 comma 9, laddove prevede che gli atti del bilancio di previsione e i suoi allegati siano depositati per un periodo non inferiore a 5 giorni e quindi entro il sabato della precedente settimana. Spiega che, invece, ha ricevuto gli atti solo lo scorso martedì. Esprime contrarietà per tale modalità che gli ha reso difficile la comprensione degli atti. Chiede a quanto ammonta un punto di aliquota per le categorie A1, A8, A9 e a quanto ammonta un punto di aliquota base. Ricorda che ci sono svariate aliquote ma che si è deciso di intervenire solo su una di queste. Spiega che quando in precedenza è stata istituita un'aliquota agevolata per le attività i presupposti finanziari di bilancio erano diversi da quelli attuali. Rileva che, in momenti di ristrettezza economica in cui si chiede a determinate categorie di fare sacrifici, non è corretto non formulare analoghe richieste anche ad altre categorie.

Durante l'intervento entra Renzo Poletti

Largo. Replica che una modifica del regolamento non avrebbe consentito un significativo gettito. L'amministrazione ha comunque ritenuto, in un momento di crisi generale, di sostenere le attività che operano nel territorio.

Sindaco. Replica che la data di convocazione del consiglio sarà oggetto di discussione nella conferenza dei capigruppo.

Segretario comunale. Spiega di aver reso al consigliere Campigotto, per telefono e a mezzo mail, le spiegazioni richieste. Ricorda che la convocazione della conferenza dei capigruppo è avvenuta nel momento in cui il consigliere Pradel era in carica e ricopriva la carica di capogruppo, per cui la stessa è da ritenersi regolare. Successivamente ha sollecitato l'ufficio di segreteria affinché contattasse il consigliere Campigotto per informarlo della convocazione della conferenza dei capigruppo, ancorché tecnicamente da solo non costituisse gruppo consiliare, cosa che poi è avvenuta. Precisa che il termine di tre giorni al quale aveva fatto riferimento nel rispondere al consigliere Campigotto era quello di deposito ordinario degli atti, ma che il deposito in concreto è avvenuto a partire dalla giornata di sabato. Ricorda che, in termini collaborativi, ha sempre cercato di far recapitare a mezzo mail gli atti ai consiglieri comunali. Purtroppo, a cause delle ferie di cui deve usufruire l'addetto di segreteria, si è avuto un disguido.

Campigotto. Ribadisce che il termine di deposito degli atti è di cinque giorni ma che sabato mattina, quando si è recato negli uffici comunali, non ha trovato addetti a cui rivolgersi. Evidenzia, inoltre, che il regolamento di contabilità prevede anche che del deposito viene dato preventivo avviso a tutti

i consiglieri comunali. Chiede che tale disagio non accada più. Ribadisce che in periodi di difficoltà economica si deve chiedere uno sforzo a tutti. Ricorda che lo scorso anno è stato eliminato il trasporto scolastico gratuito senza valutare la possibilità di parametrarlo al reddito delle famiglie. Spiega che, se è vero che occorre evitare che un negozio chiuda è anche vero che occorre evitare che le famiglie vadano via dal Comune con conseguenze negative sulle stesse attività. Spiega che la scelta del prelievo fiscale dal reddito con l'addizionale IRPEF pesa molto di più del prelievo IMU sulla seconda casa. Spiega che un punto di IMU sulle attività commerciali vale 4000 euro, per cui portarlo al 7,6 avrebbe comportato un gettito di 8000 euro con cui finanziare altri servizi.

Vista la proposta di deliberazione nr. 2 del 02-03-2019 ad oggetto " Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote e detrazioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU) per l'anno 2019", allegata alla presente e ritenuto di approvarla.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi: favorevoli 11, contrari 1 (Campigotto)

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione nr. 2 del 02-03-2019 ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote e detrazioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU) per l'anno 2019."

Possamai. Chiede se l'amministrazione comunale, considerata l'emigrazione giovanile, ha valutato la possibilità di incentivare l'apertura di nuove attività attraverso un'imposizione fiscale maggiore sugli immobili che non vengono locati. Rileva che per alcuni consiglieri comunali il giorno di convocazione del consiglio risulta problematico anche se la convocazione è di sabato o di domenica dovendo lavorare anche in tali giornate.

Resentera. Replica che l'amministrazione comunale, sulle aliquote, ha condotto un ragionamento molto più ampio, legato non solo all'IMU, ma anche alle agevolazioni fiscali che sono state introdotte dalla legge di bilancio per l'anno 2019. Cita, come esempio, *"la cedolare secca per i negozi"* e le agevolazioni previste nel caso di locazione di immobili introdotte per tutti i Comuni e non più solo in quelli ad alta densità abitativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Noventa Ornella

Il Segretario Comunale
Pucci Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre, 16
32033 Lamon
cod. fiscale 00204380257

Tel. 04397941
Fax 0439794234
lamon@feltrino.bl.it

pec: lamon@postemailcertificata.it
www.comunelamon.gov.it

Ufficio: SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 02-03-2019

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni in merito alle aliquote e detrazioni per l'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU) per l'anno 2019.

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28 del 2 febbraio, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni l'imposta non

si applica per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle rientranti nelle Categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

CHE ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota dello 0,30%;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012, è di spettanza esclusiva dello Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

RICHIAMATO l'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, con cui vengono assimilati per legge all'abitazione principale e quindi esentati dall'imposta, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, a condizione che siano pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o concessi in comodato d'uso;

Dato atto che il comma 1092 della legge di bilancio n. 145/2018 per poter usufruire della riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI come previsto dall'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. n. 201/2011 (riduzione del 50%) estende l'agevolazione per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

PRESO ATTO legge di bilancio 2019 non prevede il blocco delle aliquote e tariffe per i tributi locali rispetto ai livelli deliberati per il 2015, come previsto nella precedente normativa, comma 26 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

Tenuto conto della sensibile riduzione delle entrate comunali previste rispetto agli esercizi precedenti, si ritiene di modificare l'aliquota di base dell'IMU passando dal 0,9% al 0,96%, per un gettito stimato addizionale di euro 30.000,00, al fine di garantire risorse aggiuntive volte ad assicurare i servizi comunali finora erogati dall'ente;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22.05.2014, come modificato ed integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22 aprile 2016;

PROPONE

1. DI MODIFICARE per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure

aliquota di base, relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sotto elencate fattispecie agevolate.	0,96%
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,	0,40%

convertito in L. 214/2011	
Aliquota per unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata	0,40%
Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	0,76%
Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	esente
Aliquote per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, C, utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	0,60%
Aliquote per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D (esclusa D5) utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale	0,76%
aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994	esente

2. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00;
3. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2019.
4. DI DARE ALTRESI' ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5. DI INVIARE la delibera di approvazione della presente proposta al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201 e secondo le modalità stabilite con Circolare Prot. 4033/2014 in data 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.